

Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile auto (RCA) e rischi accessori del Comune di Trieste.

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara.

1. PREMESSE

Con determinazione n. 1967/2025 è stato autorizzato il ricorso alla procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1.2. del presente disciplinare.

Luogo di esecuzione Trieste. Codice NUTS: ITH44

CIG B7FD6DD182 .

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è individuato nel dott. Riccardo Vatta, Direttore del Servizio Appalti e Contratti.

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 del D. lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it> (in seguito "Portale"), all'interno della cartella di gara denominata "Servizio assicurativo di responsabilità civile auto (RCA) e rischi accessori del Comune di Trieste".

Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Portale all'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lettera s) del D. lgs. n. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del D.PR. 445/2000;
- c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.

L'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e, quindi, per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Con il primo accesso al Portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla Home Page del sito) l'operatore economico deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

L'operatore economico concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati ed ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (dati di registrazione).

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorti è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Portale si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile

all'operatore economico registrato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Determinazione n. 1967/2025 e relativi allegati;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Patto di Integrità;
- Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
- altri allegati: modelli per le dichiarazioni da parte dei concorrenti, modelli di offerta tecnica ed economica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: bandieconcorsi.comune.trieste.it

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare tramite l'apposita Area Messaggi della RdO di qualifica attraverso la piattaforma eappalti.regione.fvg.it entro il 15 settembre 2025.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 18 settembre 2025, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nonché all'indirizzo internet: bandieconcorsi.comune.trieste.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione n. 7) o la casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it

2.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici, salvo quanto disposto al precedente punto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il Portale, tramite l'Area Messaggi della RdO di qualifica relativa alla presente procedura.

La presenza di una comunicazione nella suddetta Area Messaggi viene notificata via PEC ai concorrenti all'indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare costantemente l'Area Messaggi della RdO di qualifica e a prendere visione delle comunicazioni presenti.

Con l'accesso alla RdO di qualifica, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'Area Messaggi.

In via residuale, la stazione appaltante si riserva di effettuare eventuali comunicazioni via PEC senza utilizzo del Portale, facendo riferimento all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle

comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile generale/RCO del Comune di Trieste.

L'importo dell'appalto oggetto di gara risula pari al valore complessivo di Euro 450.000,00 (comprensivo di 6 mesi di proroga tecnica pari ad Euro 50.000,00); importo a base di gara Euro 400.000,00 di cui Euro 0,00 di oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.

Il contenuto dell'appalto riguarda l'erogazione dei servizi riconducibili alle seguenti categorie Common Procurement Vocabulary: CPV 66514110-0 Servizi di assicurazione di autoveicoli.

Non si ritiene di suddividere l'appalto in oggetto in più lotti al fine di evitare una molteplicità di interlocutori e garantire una gestione uniforme e un controllo efficace da parte dell'Amministrazione in merito al servizio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

48 (quarantotto) mesi dalla data di attivazione (15.11.2025).

4.2 OPZIONI

Sei mesi massimo per eventuale proroga tecnica.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65 comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), l'aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto

anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito alle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua

affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi

seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, deve comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara).

b) Possesso dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa - *Autorizzazione IVASS* – sul territorio italiano nel ramo di rischio relativo alla presente procedura o documentazione equipollente rilasciata dalla competente Autorità dello Stato aderente all'U.E. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova del requisito di idoneità professionale la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA - FINANZIARIA

c) Fatturato globale maturato triennio 2022-2023-2024 relativamente al ramo danni, almeno pari a

Euro 150.000.000,00 (IVA esclusa). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa riportanti l'importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti per il ramo di riferimento;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA – PROFESSIONALE

d) Aver prestato nell'ultimo triennio 2022-2023-2024 garanzie assicurative a favore di non meno di 3 (tre) Enti aggiudicatori, amministrazioni aggiudicatrici come definiti nell'Allegato I.1 del Codice e, soggetti aggiudicatori, per il ramo di rischio oggetto della presente gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nel caso in cui l'attività per la quale è richiesta la certificazione sia stata eseguita nell'ambito di un raggruppamento temporaneo o di un Consorzio da un'impresa in qualità di mandante o esecutrice, nel caso di fatturazione da parte della sola Capogruppo o del solo Consorzio: dovrà essere fornita, – in aggiunta a quanto sopra indicato – la/e fattura/e emessa/e dalla mandante o consorziata nei confronti della Capogruppo o Consorzio per le attività eseguite.

Posto che la procedura di gara è mirata all'affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che gli operatori economici soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari adeguati a garantire adeguatamente la prestazione.

In ogni caso, l'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da consentire ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando la concorrenza.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, da ciascuna delle imprese in coassicurazione;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo al possesso dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

c) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo / coassicurazione nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

d) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto dal raggruppamento/ coassicurazione nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

b) Il requisito riferito al possesso dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Trieste in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro

soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, per Euro 8.000,00 pari al 2% di Euro 400.000,00; salvo quanto previsto all'art. 106 comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita ai sensi dell'art. 106 del Codice come modificato dall'art. 29 comma 1 della Legge n. 122/2022.

In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice al solo consorzio;<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Trieste.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 106, comma 8, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598/2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “gestione dei contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto nella misura di Euro 33,00.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara deve svolgersi in modalità telematica, eventuali plichi cartacei non potranno essere presi in considerazione.

Nella piattaforma telematica eappalti.regione.fvg.it dovranno essere inserite tre buste:

“A- Documentazione amministrativa”

“B- Offerta tecnica”

“C- Offerta economica”

La presentazione dell'offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima,

dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale, non addebitabile al concorrente.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa o dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta” dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della “BUSTA C”.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l'offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nell'Area Pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lettera s) del D. lgs. n. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale nonché le dichiarazioni da rendersi in caso di ricorso all'istituto dell'avalimento potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet bandieconcorsi.comune.trieste.it, nonché sul Portale eAppaltiFVG, allegati Mod. da A ad A4.

In mancanza di firma digitale, il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alle offerte tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false

dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze degli elementi e delle dichiarazioni afferenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Costituisce altresì irregolarità essenziale non sanabile la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della "BUSTA C".

Costituiscono inoltre irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine- non superiore a dieci giorni- affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio

a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, salvo esenzioni di legge, preferibilmente secondo il modello allegato sub A, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I soggetti partecipanti devono:

- fornire i dati necessari all'identificazione del titolare effettivo;
- rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti e dei titolari

effettivi.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) in mancanza di firma digitale, copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte I-Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

(In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico) Il concorrente rende tutte le

informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II- Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D-).

Parte IV- Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione “α” ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 lettere a) e b) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 lettera c) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico - professionale di cui al paragrafo 7.3 lettera d) del presente disciplinare.

Parte VI- Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara di avere conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti

il rischio in oggetto;

3. dichiara di essere consapevole che non sono ammesse varianti ai Capitolati Speciali di Appalto (Polizza di Assicurazione) salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "opzione migliorativa" e che:

- i testi delle opzioni base e delle opzioni migliorative sono riportati nel Capitolato Speciale di Polizza facente parte dei documenti di gara;

- in assenza di espressa accettazione della variante migliorativa si intenderà offerta l'opzione base;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);

6. dichiara di essere reso edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Trieste con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.05.2018, reperibile sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, indirizzo PEC _____ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in _____

altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica _____ ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune di Trieste a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune di Trieste a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento della procedura di gara alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (D.Lgs. n. 36/2023).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez.C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e de provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare..... rilasciati dal Tribunale di.....nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. A tal fine si potrà utilizzare il modello di domanda allegato sub Mod.A (Domanda di partecipazione) e

sub modello Mod.A1 (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del D.lgs n. 36/2023). In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) le dichiarazioni potranno essere rese sul modello allegato sub. Mod.A2.

E' possibile presentare le anzidette dichiarazioni da parte del legale rappresentante dell'operatore economico anche in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D.lgs. 36/2023 a condizione che vengano indicati espressamente i nominativi dei soggetti per i quali la dichiarazione viene resa come da sub modello Mod.A1_cumulativo.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. documento attestante la garanzia provvisoria.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.

13. copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica le riduzione dell'importo della cauzione;

14. attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all'ANAC.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, le parti del servizio o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio ovvero la percentuale in caso di servizio

indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligato a conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nella forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di servizio ovvero della percentuale di servizio in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere al forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;

➤ **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione a corredo dell'offerta ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima.

Tali dichiarazioni per i Raggruppamenti Temporanei di imprese o per i Consorzi possono essere altresì rese utilizzando la modulistica allegata sub. Mod.A.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere composta e redatta con le modalità e i contenuti indicati al successivo paragrafo 18.1, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C- Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**,

1) l'offerta economica che è costituita dal relativo modello e deve indicare i seguenti elementi espressi in cifre e in lettere.

a) il ribasso percentuale globale unico e incondizionato sull'importo a base di gara di Euro 400.000,00. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e la percentuale indicata in lettere, prevale l'importo indicato in lettere;

b) la tabella da compilare a fini amministrativi relativa alla scomposizione del premio con l'indicazione del premio annuo complessivo per i singoli importi (Imponibile RCA, SSN, ARD, Imposte, Lordo).

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2. eventuali decimali in più saranno arrotondati all'unità superiore solo nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o superiore a cinque.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 non viene richiesta l'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera.

2) il dettaglio prezzi con la compilazione nella relativa tabella delle celle contrassegnate dai simboli "€ - " e "%".

In particolare l'importo totale del premio unitario annuo lordo da indicare per ogni veicolo nella corrispondente ultima colonna a destra dovrà corrispondere all'importo risultante dal ribasso percentuale indicato nel modello dell'offerta economica sull'importo posto a base di gara di Euro 400.000,00.

L'offerta economica e il dettaglio prezzi, a pena di esclusione, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I criteri di valutazione sono i seguenti:

VARIANTE 1 – punteggio massimo 20 punti MASSIMALI DI GARANZIA (Sezione 3 – Art. 3)		
OPZIONE BASE Massimale € 35.000.000,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA Massimale € 50.000.000,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 20 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 2 – punteggio massimo 2 punti PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE (Sezione 3 – Art. 10)		
OPZIONE BASE Nessuna garanzia	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA . Inclusione della garanzia perdita chiavi	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 2 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 3 – punteggio massimo 2 punti PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE (Sezione 3 – Art. 10)		
OPZIONE BASE Nessuna garanzia	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA . Inclusione della garanzia ripristino dotazioni di sicurezza	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 2 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 4 – punteggio massimo 2 punti PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE (Sezione 3 – Art. 10)		
OPZIONE BASE Nessuna garanzia	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA . Inclusione della garanzia soccorso vittime della strada	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 2 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 5 – punteggio massimo 2 punti PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE (Sezione 3 – Art. 10)		
OPZIONE BASE Nessuna garanzia	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA . Inclusione della garanzia rimborso spese di custodia e parcheggio	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 2 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 6 – punteggio massimo 2 punti PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE (Sezione 3 – Art. 10)		
OPZIONE BASE Nessuna garanzia	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA . Inclusione della garanzia rimborso spese di rientro conducente e trasportato	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 2 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 7 – punteggio massimo 8 punti GARANZIE ASSICURATE (Sezione 4 – Art. 1)		
OPZIONE BASE Eventi sociopolitici Scoperto 10% minimo € 250,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA Eventi sociopolitici Franchigia fissa € 250,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 4 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
OPZIONE MIGLIORATIVA Eventi sociopolitici Nessuno scoperto/franchigia	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 8 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 8 – punteggio massimo 8 punti GARANZIE ASSICURATE (Sezione 4 – Art. 1)		
OPZIONE BASE Eventi naturali Scoperto 10% minimo € 250,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA Eventi naturali Franchigia fissa € 250,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 4 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
OPZIONE MIGLIORATIVA Eventi naturali Nessuno scoperto/franchigia	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI:	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

	8 PUNTI	
--	----------------	--

VARIANTE 9 – punteggio massimo 8 punti GARANZIE ASSICURATE (Sezione 4 – Art. 1)		
OPZIONE BASE kasko Scoperto 10% minimo € 500,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA kasko Scoperto 10% minimo € 250,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 4 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA
OPZIONE MIGLIORATIVA kasko franchigia fissa € 250,00	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 8 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 10 – punteggio massimo 1 punto GARANZIE ASSICURATE (Sezione 4 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Nessuna garanzia	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA Inclusione della garanzia Rimborso tassa di proprietà e spese di immatricolazione	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 1 PUNTO	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 11 – punteggio massimo 1 punto GARANZIE ASSICURATE (Sezione 4 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Nessuna garanzia	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA Inclusione della garanzia Spese di custodia e parcheggio	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 1 PUNTO	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 12 – punteggio massimo 3 punti GARANZIE ASSICURATE (Sezione 4 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Nessuna garanzia	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA Inclusione della garanzia Collisione con veicolo identificato non assicurato	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 3 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

VARIANTE 13 – punteggio massimo 1 punto GARANZIE ASSICURATE (Sezione 4 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Nessuna garanzia	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA Inclusione della garanzia Rimborso spese di viaggio	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 1 PUNTO	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

	1 PUNTO	
VARIANTE 14 – punteggio massimo 10 punti GARANZIE ASSICURATE (Sezione 4 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Degrado applicabile ai pezzi di ricambio e parti meccaniche per veicoli immatricolati da oltre 24 mesi	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA Nessun degrado applicabile	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI	☐ ACCETTATA ☐ NON ACCETTATA

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio viene attribuito in maniera tabellare secondo l'opzione barrata da ciascun concorrente.

Nel caso non venga selezionata nessuna delle opzioni verrà assegnato il punteggio di zero.

Non è prevista alcuna riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto nell'offerta tecnica.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

E' attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{\max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del singolo concorrente

$R_{\max}$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

La formula sopra indicata verrà applicata utilizzando esclusivamente il ribasso percentuale unico indicato da ogni concorrente in sede di offerta.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore

di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2 par. VI n. 1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta (i);

n = numero totale dei criteri

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio i-esimo

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al criterio (i) del concorrente i-esimo
variabili tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 24 settembre 2025 alle ore 15:00 presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Trieste – via Ottaviano Augusto n. 20/1 – piano secondo – stanza n° 4 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale

nell'area pubblica “Bandi e Avvisi” all'interno dell'iniziativa di cui trattasi, nonché mediante utilizzo dell'Area Messaggi della RdO di qualifica. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

Il soggetto che presiede la gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il soggetto che presiede la gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) sottoscrivere il verbale che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 36, comma 1, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (minimo 3, massimo 5) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Trieste.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche

dei concorrenti e potrà fornire ausilio al RUP nella eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Il Comune di Trieste pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 36 , comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto che presiede la gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati al precedente paragrafo 18.2.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla attribuzione dei relativi punteggi.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dei punteggi complessivi finali ottenuti da ciascun concorrente ed alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà all'applicazione dell'art. 77 del R. D. n. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e

procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della “BUSTA C”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite

dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base agli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per motivi di interesse pubblico, il Comune di Trieste si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato

al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La Stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 e dell'art. 92 commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'interventuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico di ciascun aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, .prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento della procedura di gara alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Trieste, 19 agosto 2025

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Riccardo Vatta)
documento firmato digitalmente